

# Le operazioni straordinarie

## Fusione - Scissione

# Le operazioni straordinarie

Le operazioni straordinarie si distinguono:

- Acquisizione d'azienda o ramo d'azienda
- Conferimenti d'azienda o ramo d'azienda
- Fusione
- Scissione

In ambito nazionale queste operazioni sono disciplinate dal codice civile:

- Cessione d'azienda (art.2556 – 2560 e 2112);
- Conferimento d'azienda (art. 2342, art. 2343, art.2464, 2465,2466);
- Fusione (art. 2501 – 2504)
- Scissione (art. 2506)

In ambito internazionale, in base al principio della sostanza sulla forma, la distinzione è fra due tipologie di operazione:

- Operazioni di aggregazione aziendale acquisitive;
- Operazioni di aggregazione aziendale non acquisitive o «sotto comune controllo»

# Fusione


La fusione rappresenta la forma di aggregazione aziendale più completa con l'unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano.

Consiste nella concentrazione di due o più società in un'unica società che può dar luogo alla nascita di una newco (**fusione propria o per unione**) o all'incorporazione in una società preesistente (**fusione per incorporazione**).


Nella fusione per incorporazione possiamo trovarci di fronte a tre casi:

- a) Partecipazione totalitaria;
- b) Partecipazione non totalitaria;
- c) Nessuna partecipazione.

# FUSIONE PROPRIA



# FUSIONE PER INCORPORAZIONE



# Fusione

Le motivazioni economiche sono:

- Migliore utilizzo e sfruttamento degli impianti e delle attrezzature;
- Integrazione di fasi produttive consecutive;
- Acquisizione di brevetti, licenze, segreti di fabbricazione e know how;
- Conseguimento di economie di scala;
- Ottimizzazione del processo distributivo;
- Riduzione della concorrenza, nel caso in cui la fusione è con un competitor;
- Ampliamento ed integrazione della gamma di prodotti;
- Miglioramento della posizione contrattuale sia sul fronte acquisti che vendite;
- Ampliamento delle possibilità in tema pubblicitario e di commercializzazione;
- Riduzione dei costi amministrativi;
- Possibilità di compensare eventuali squilibri esistenti nella struttura delle imprese che procedono alla fusione;
- Miglioramento della condizione di negoziazione.

# Fusione (analisi articoli codice civile)

## **Art. 2501** → Forme di fusione

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.  
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

## **Art. 2501-bis** → Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.

Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.

## **Art. 2501-ter** → Progetto di fusione

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

# Fusione (analisi articoli codice civile)

## **Art. 2501-quater** → Situazione patrimoniale

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.

La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

## **Art. 2501-quinqies** → Relazione dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

# Fusione (analisi articoli codice civile)

## **Art. 2501-sexies** → Relazione degli esperti

Uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione.

## **Art. 2501-septies** → Deposito di atti

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, <sup>(1)</sup> durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

- 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, <sup>(2)</sup> indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
- 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; <sup>(3)</sup>
- 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale. <sup>(4)</sup>

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.

# Fusione (analisi articoli codice civile)

## **Art. 2502.** → Decisione in ordine alla fusione

La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

## **Art. 2502-bis.** → Deposito e iscrizione della decisione di fusione

La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.

La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.

## **Art. 2503.** → Opposizione dei creditori

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione <sup>(1)</sup> prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.

# Fusione (analisi articoli codice civile)

## **Art. 2503** → Opposizione dei creditori.

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione <sup>(1)</sup> prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.

## **Art. 2503-bis.** → Obbligazioni

I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.

## **Art. 2504** → Atto di fusione

La fusione deve risultare da atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

# Fusione (analisi articoli codice civile)

## **Art. 2504-bis.** → Effetti della fusione

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

## **Art. 2504-ter.** → Divieto di assegnazione di azioni o quote

La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.

## **Art. 2504-quater** → Invalidità della fusione

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

# Fusione (analisi articoli codice civile)

## **Art. 2505.** → Incorporazione di società interamente possedute.

Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.

L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell'articolo 2501-septies.

I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.

## **Art. 2505-bis.** → Incorporazione di società possedute al novanta per cento.

Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2501-septies e che l'iscrizione o la pubblicazione prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.

## **Art. 2505-ter.** → Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese

Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.

## **Art. 2505-quater.** → Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

# Fusione (scritture contabili, rapporto di cambio 1/2)

**Rapporto di cambio** : Si calcola nell'ipotesi in cui non si hanno rapporti partecipativi o sussistano rapporti partecipativi non totalitari, occorre ad individuare il numero delle azioni (o quote) della società incorporante (o risultante dalla fusione, Newco) spettanti ai soci della incorporata (o fusa) in cambio di azioni (o quote) detenute da quest'ultima.

## FUSIONE PROPRIA O PER UNIONE:

$$\text{Quota spettante agli azionisti (soci) di A} = \frac{W_a}{W_a + W_b}$$

$$\text{Quota spettanti agli azionisti (soci) di B} = \frac{W_b}{W_a + W_b}$$

## Fusione (scritture contabili, rapporto di cambio 2/2)

Le azioni (o quote) della società newco da assegnare agli azionisti (soci) delle società partecipanti alla fusione:

**Nr. azioni (quote) azionisti (soci) A** = quota spettante agli azionisti di A \* numero totale azioni di C

**Nr. azioni (quote) azionisti (soci) B** = quota spettante agli azionisti di B \* numero totale azioni di C

**Rapporto di cambio A** = Nr. azioni (quote) azionisti (soci) di A / nr. azioni di A

**Rapporto di cambio B** = Nr. azioni (quote) azionisti (soci) di B / nr. azioni di B

### FUSIONE PER INCORPORAZIONE:

#### Rapporto di cambio:

$$\frac{\text{Valore economico incorporante}}{\text{nr. azioni incorporante}} : \frac{\text{Valore economico incorporata}}{\text{nr. azioni incorporata}}$$

Le azioni (quote) della società incorporante da assegnare agli azionisti (soci) della società incorporata sono date da:

**Nr. Azioni nuova emissione incorporante** = numero azioni incorporata da concambiare / rapporto di cambio

# Fusione (Trattamento contabile differenza concambio)

## Differenza da concambio (Fusione per unione):

### Cs Newco vs P.N. società fusa

Se C.S Newco è superiore al P.N. società fusa si ha disavanzo da concambio, altrimenti avanzo da concambio.

## Differenza da concambio (Fusione per incorporazione):

### Aumento C.S. incorporante vs P.N. società incorporante (% terzi, in presenza di partecipazione)

Se aumento di C.S. dell'incorporante è superiore al P.N. società fusa si ha disavanzo da concambio, altrimenti avanzo da concambio.

Disavanzo da concambio può essere attribuito al **F.V. delle attività e passività o avviamento** della società incorporata o fusa se ha un significato economico (OIC 4), ossia rispetta queste due condizioni:

1. Fusione avvenuta tra parti indipendenti;
2. Si realizza attraverso la fusione un cambiamento di controllo della incorporata o fusa.

Altrimenti esprime una **perdita in conto economico**.

L'avanzo da concambio può rappresentare una riserva assimilabile alla «**riserva sovrapprezzo azioni**» se rappresenta un buon affare. Nel caso in cui deriva da sopravvalutazione attività devono essere **svalutate le attività**, se non è possibile bisogna costituire un **fondo rischi e oneri**.

# Fusione (Trattamento contabile differenza annullamento)

Si ha una differenza d'annullamento solamente quando la società incorporante ha una partecipazione (totalitaria o non totalitaria) nell'incorporata.

Valore della partecipazione dell'incorporante nell'incorporata    **VS**    Valore del Patrimonio netto contabile dell'incorporata (% partecipazione se non totalitaria)

Se valore della partecipazione dell'incorporante nell'incorporata è maggiore del valore del patrimonio netto contabile dell'incorporata abbiamo **disavanzo da annullamento**, altrimenti **avanzo da annullamento**.

Il disavanzo da annullamento andrà attribuito in ordine:

1. agli asset iscritti e non iscritti dell'incorporata;
2. Il residuo ad avviamento.

L'avanzo da annullamento:

- Se deriva da sopravvalutazione del P.N dell'incorporata comporta la svalutazione delle attività di quest'ultima, se non risultano svalutabili verrà costituito un fondo rischi nel passivo;
- Se deriva da buon affare verrà attribuito ad una riserva nel P.N.

# Esercizio (1/3)

La società A detiene una partecipazione del 64% in B.

Avviene una fusione per incorporazione, l'impresa A incorpora l'impresa B.

Stato Patrimoniale A (ante Fusione)

Part. B	1.000	Cap. Soc.	600
Imm.	400	Ris.	100
Cassa	100	Deb.	800
Tot.	1.500		1.500

Stato Patrimoniale B (ante Fusione)

Terreni	1.200	Cap. Soc.	700
Imm.	400	Ris.	500
Cassa	300	Deb.	700
Tot.	1.900		1.900

n. Azioni = 100

Wa = 5.600

n. Azioni = 100

Wb = 1.400

# Esercizio (2/3)

	Società A	Società B
Capitale sociale	600	700
Val. nom. azione	6	7
<b>azioni in circ.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
val. eco.	5.600	1.400
<b>val. eco. per azione</b>	<b>56</b>	<b>14</b>

Il rapporto di cambio è dato dal rapporto  $56/14 = 4$

Il numero di azioni da assegnare ai soci di B = 36% di 100 (numero di azioni dell'incorporata da concambiare con quelle dell'incorporante) / 4  $\rightarrow 36 / 4 = 9$

Aumento di Capitale sociale di A (incorporante) è =  $9 * 6$  (V.n. azioni incorporante) = **54**

# Esercizio (3/3)

Differenza da concambio:

54 VS 432 = **378** (avanzo concambio)

Differenza da annullamento:

1.000 vs 768 = **232**(disavanzo annullamento)

## Scritture contabili (incorporante):

Diversi	a	Diversi	2.132
Immobili			400
Terreni			1.200
Cassa			300
Disav anul			232
		Partecipazione	1.000
		Debiti	700
		Avanzo Concamb.	378
		Aumento C.S.	54

# Bilancio

	SP A					
	imm	800	cap soc	600		
	terreno	1200	<b>riserva sovrapp azioni</b>	<b>378</b>	<b>(avanzo concambio)</b>	
	cassa	400	Aumento C.S.	54		
<b>Disavanzo da annullamento</b>	<b>FV att</b>	<b>200</b>	riserva	100		
	<b>avviamento</b>	<b>32</b>	debiti	1.500		
	tot att.	2.632,00	tot pass + pn	2.632,00		

# Fusione Inversa

## Caratteristiche:


- È una tipologia di fusione per incorporazione in cui la società **partecipata**(detta anche controllata-incorporante) incorpora la società **partecipante**(controllante-incorporata);
- Il codice civile non la disciplina in modo specifico;
- Devono essere emesse azioni anche nei casi in cui la controllante-incorporata ha un controllo totalitario.

## Motivazioni:


- In linea generale valgono tutte le motivazioni di carattere economico che inducono a fare una fusione per incorporazione;
- Eliminazione di una sub-holding attraverso la sua incorporazione nella società operativa;
- Risparmio di costi collegato a una riduzione di formalità amministrative;
- La società partecipata è una società quotata;
- La società partecipata-incorporante è titolare di licenze non trasferibili.

# LA FUSIONE INVERSA

## Fusione diretta



## Fusione Inversa



# Scissione

## DISTINZIONE IN BASE AL PATRIMONIO TRASFERITO

- **Scissione totale:** una società (**scissa o scindenda**) assegna il suo intero patrimonio a più società preesistenti (**incorporazione**) o di nuova costituzione (**costituzioni o scorporo**); in questo caso le beneficiarie devono essere almeno due altrimenti si concretizzerebbe un'operazione di fusione;
- **Scissione parziale:** una società (**scissa o scindenda**) trasferisce parte del suo patrimonio ad una sola società preesistente o di nuova costituzione e le relative azioni o quote ai propri soci.


## DISTINZIONE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DELLE BENEFICIARIE

- **Scissioni a favore di new company:** le beneficiarie nascono a seguito della scissione;
- **Scissioni per incorporazioni:** le beneficiarie sono già esistenti;
- **Scissioni miste:** in questo caso le beneficiarie sono in parte newco e in parte esistenti.


## DISTINZIONE IN BASE ALLA MODALITA'DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI C.S. DELLE BENEFICIARIE

- **Scissioni proporzionali:** vengono assegnate ai soci della società scissa le quote di C.S. delle beneficiarie mantenendo la stessa proporzione che hanno nella scissa.
- **Scissioni non proporzionali:** vengono assegnate ai soci della scissa le quote di C.S. delle beneficiarie con diverse proporzioni rispetto a quelle che detenevano nella scissa.


# SCISSIONE TOTALE PROPORZIONALE




# SCISSIONE TOTALE NON PROPORZIONALE



## SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE



## SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE



# Scissione

Le motivazioni economiche sono:

- Motivi aziendali: ad esempio il vantaggio derivante dalle dimensioni ridotte;
- Natura organizzativa: decentramento dei compiti e delle decisioni. Così facendo si possono ottenere nuovi equilibri e responsabilità;
- Risanamento delle imprese in crisi: attraverso la separazione di attività operative in perdita da quelle redditizie;
- Una ristrutturazione finanziaria: con riflessi sulle facilità di accesso al credito;
- Diversificazione degli investimenti: possibilità di cedere singoli rami aziendali, senza dover alienare l'intera impresa.

# Scissione (analisi degli articoli)

## **Art. 2506.** → Forme di scissione

Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.

La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

## **Art. 2506-bis** → Progetto di scissione

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.

Il progetto di scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell'articolo 2501-ter, commi terzo e quarto.

# Scissione (analisi degli articoli)

## **Art. 2506-ter.** → Norme applicabili

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.

La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata.

Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e secondo comma, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.

## **Art. 2506-quater** → Effetti della scissione

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis.

Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

# Scissione (aspetti contabili)

**Rapporto di cambio** : Si calcola nell'ipotesi in cui non si hanno rapporti partecipativi o sussistano rapporti partecipativi non totalitari, occorre ad individuare il numero delle azioni (o quote) della società beneficiaria spettanti ai soci della società (o di una parte della società) scissa in cambio di azioni (o quote) detenute da quest'ultima.

## SCISSIONE PARZIALE:

$$\frac{\text{Valore economico beneficiaria}}{\text{nr. azioni Ramo beneficiaria}} : \frac{\text{Valore economico scissa}}{\text{nr. azioni scissa}}$$

Le azioni (quote) della società beneficiaria da assegnare agli azionisti (soci) della società (ramo società) scissa sono date da:

**Nr. azioni nuova emissione beneficiaria** = numero azioni ramo scissa da concambiare / rapporto di cambio

# Scissione (Trattamento contabile differenza concambio)

## Differenza da concambio Scissione:

### **Aumento C.S. beneficiaria vs P.N. scissa o ramo della scissa (% terzi, in presenza di partecipazione)**

Se aumento di C.S. della beneficiaria è superiore al P.N. società (ramo società) scissa si ha disavanzo da concambio, altrimenti avanzo da concambio.

Disavanzo da concambio può essere attribuito:

- al **F.V. delle attività e passività o avviamento;**
- **Perdita in conto economico.**

L'avanzo da concambio può rappresentare:

- una riserva assimilabile alla «**riserva sovrapprezzo azioni**» se rappresenta un buon affare.
- Nel caso in cui deriva da sopravvalutazione attività devono essere **svalutate le attività**, se non è possibile bisogna costituire un **fondo rischi e oneri**.

# Scissione (Trattamento contabile differenza annullamento)

Si ha una differenza d'annullamento solamente quando la società beneficiaria ha una partecipazione (totalitaria o non totalitaria) nella scissa.

Valore della partecipazione della beneficiaria nella scissa **VS** Valore del Patrimonio netto contabile della scissa o ramo della scissa (% partecipazione se non totalitaria)

Disavanzo da annullamento può essere attribuito:

- al **F.V. delle attività e passività o avviamento**;
- **Perdita in conto economico**.

L'avanzo da annullamento può rappresentare:

- una riserva assimilabile alla «**riserva sovrapprezzo azioni**» se rappresenta un buon affare.
- Nel caso in cui deriva da sopravvalutazione attività devono essere **svalutate le attività**, se non è possibile bisogna costituire un **fondo rischi e oneri**.

# Esercizio (1/3)

S.P. A (scissa)			
attività	9000	C.S.	3500
		Riserve	1500
		Pass	4000

S.P. B (beneficiaria)			
attività	500	C.S.	1000
part in A (30%)	1800	Riserve	600
		Pass	700



Ramo della società A (scissa)			
attività	2.500	C.S.	1500
		Pass.	1000

	Ramo Società A	Società B
Capitale sociale	1.500	1000
Val. nom. azione	1	1
<b>azioni in circ.</b>	<b>1500</b>	<b>1000</b>
val. eco.	3.000	4000
<b>val. eco. per azione</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

# Esercizio (2/3)

Il rapporto di cambio è dato dal rapporto  $4/2 = 2$

Il numero di azioni da assegnare ai soci di A = 70% di 1500 (numero di azioni di A da concambiare con le azioni di B) / 2  $\rightarrow 1050 / 2 = 525$  azioni

Aumento di Capitale sociale di B (beneficiaria) è =  $525 * 1$  (V.n. azioni beneficiaria) = **525**

Differenza da concambio:

525 VS 1050 (il pnc del ramo di A in possesso dei terzi 70%) = **525** (avanzo concambio)

Rettifica partecipazione della beneficiaria nella scissa:

Il 31% della società scissa è trasferito alla società beneficiaria, di conseguenza è il 31% della partecipazione del 30% della società B nella società A ad essere annullato (558).

Differenza da annullamento:

558 vs 450 (PNC del ramo della società scissa posseduto dalla società beneficiaria attraverso la partecipazione 30% di 1.500) = **108** (disavanzo annullamento)

# Esercizio 3/3

## Scritture contabili (incorporante):

Diversi	a	Diversi	2.608
Attività			2.500
Disavanzo d'annullamento			108
		Partecipazione	558
		Passività	1000
		Avanzo Concamb.	525
		Aumento C.S.	525

# Bilancio

S.P. A			
attività	6500	C.S.	3500
		Pass	3000

S.P. B(beneficiaria)			
attività	3000	C.S.	900
part in A	1242	Riserve	700
(30%)		aum. CS	525
disav ann	108	Pass	1700
		av. Conc	525
tot	4350	tot	4350

# Scissione negativa

È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell'insieme degli elementi passivi (cosiddetta scissione negativa), sempreché il valore economico reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo. Si fa riferimento ad una operazione di scissione avente ad oggetto il trasferimento, in capo alla società beneficiaria, di un PATRIMONIO NETTO CONTABILE (inteso quale differenza tra attività e passività da trasferire) dal SALDO NEGATIVO.

Perché si possa dar luogo ad una scissione negativa, il Notariato del Triveneto si è espresso in proposito, affermando che debba esservi la necessaria sussistenza di 3 condizioni fondamentali:

1. Il valore economico del patrimonio trasferito deve essere positivo;
2. La società beneficiaria deve essere preesistente;
3. La società beneficiaria deve avere C.S. o riserve sufficienti per assorbire il patrimonio netto contabile negativo ovvero rilevare una minusvalenza per tale importo. Sebbene in dottrina siano ampiamente condivise le prime due condizioni sopra citate, alcuni autori non ritengono indispensabile anche la sussistenza della terza condizione, ritenendo legittima l'emersione di un disavanzo di scissione giustificato dai maggiori valori economici delle attività trasferite rispetto a quelli contabili.

# Operazioni Straordinarie (Principi contabili internazionali)

I principi contabili internazionali valutano le operazioni straordinarie sul piano economico-sostanziale distinguendole in:

- **operazioni di aggregazione aziendale acquisitive (IFRS 3)**, quando le operazioni sono condotte tra soggetti economici differenti e uno dei soggetti economici partecipanti all'operazione acquisisce il controllo del business in precedenza controllato da altro soggetto economico;
- **operazioni di aggregazione aziendale non acquisitive o “sotto comune controllo” (IAS 8)**, quando tali operazioni sono condotte nell'economia dello stesso soggetto economico, ovvero non si verifica, per effetto dell'operazione, il cambiamento di controllo sui business.